

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione risorse per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel mezzogiorno*”

VISTA l’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca, nn. 564/2021 e 615/2021;

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n.1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca” pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l’art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede “Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19*”, da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final “*Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine*”

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza “RRF”, e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare “FNC”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR, e in particolare la milestone M4C2-18, in scadenza al T2 2022, che prevede la *“Notifica dell’aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un’eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”*;

TENUTO CONTO in particolare che la componente M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”* mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA la riforma 1.1 della M4C2 *“Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”*;

VISTO l’investimento 1.5 della M4C2 - *Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”*, che mira alla creazione e promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento;

TENUTO CONTO che l’attuazione degli interventi contenuti nella misura 1.5 della Missione 4 Componente 2 devono concorrere al soddisfacimento della milestone di livello europeo (M4C2-18) da realizzarsi entro il 30 giugno 2022, consistente nell’aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli Ecosistemi dell’innovazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 maggio 2021, n. 623, di istituzione Comitato Scientifico *“Supervisory Board”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata istruzione e ricerca;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche*

per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 “*Dalla Ricerca all’Impresa*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie*”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e *ss.mm.ii.*

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), in attuazione dell’Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), finanzia, con il presente Avviso, **la creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale.**
2. Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile.
3. Gli Ecosistemi dell’innovazione intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.
4. Gli Ecosistemi dell’innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.

Articolo 2 (Definizioni)

1. “*Amministrazione responsabile*” o “*Ministro e Ministero*”: il Ministro e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
2. “*Soggetto Proponente*”: Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
3. “*Soggetto Attuatore*”: È il soggetto responsabile (*Hub*) dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”.
4. “*Soggetto Realizzatore*”: Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ed individuato nel rispetto della

normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra l'*Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.

5. “*Soggetto affiliato allo Spoke*”: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.
6. “*CNVR*”: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall’art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
7. “*Università*”: le Università statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
8. “*Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR*”: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016;
9. “*Imprese*”: come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
10. “*Do No Significant Harm (DNSH)*”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
11. “*PNRR*” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
12. “*Misura del PNRR*”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
13. “*Missione*”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
14. “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
15. “*Milestone*”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
16. “*Target*”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. “*Servizio Centrale per il PNRR*”: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del

Regolamento (UE) 2021/241;

18. “*Rendicontazione delle spese*”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
19. “*Rendicontazione dei milestone e target*”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
20. “*Rendicontazione di intervento*”: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza;
21. “*Aiuti di Stato*”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.
22. “*Intensità di Aiuto*”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e *ss.mm.ii.*;
23. “*Ricerca Fondamentale*”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
24. “*Ricerca Industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
25. “*Sviluppo Sperimentale*”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
26. “*Infrastrutture e laboratori di ricerca*”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca;
27. “*Start-up innovativa*”: società di capitali così come definita nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e *ss.mm.ii.*;
28. “*Spin-off della ricerca*”: iniziativa di un ateneo o di un Ente pubblico di ricerca mirata a mettere a disposizione di suoi affiliati uno spettro di capitali intangibili con l'intento di facilitare lo sviluppo dell'idea fino alla possibilità di commercializzazione;

29. “*Trasferimento tecnologico*”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
30. “*Sistema ReGiS*”: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
31. “*Ecosistema dell’innovazione*”: è una rete di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio.
32. “*Enti pubblici territoriali*”: ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione Italiana e dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, nonché le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali.
33. “*Bandi a cascata*”: procedure competitive emanate dagli *Spoke* di natura pubblica di un Ecosistema dell’innovazione, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni all’Ecosistema dell’innovazione di finanziamenti per attività di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
34. “*Open science*”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l’accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione.
35. “*Principi FAIR Data*”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “*il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario*”.

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell’avviso)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso ammontano ad euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00) a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR, assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021 citati nelle premesse.
2. Le risorse finanziarie sono finalizzate a sostenere – in coerenza con il vincolo *digital* (non meno del 40%) previsto dal PNRR – il Campo di intervento 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio

principalmente delle *PMI* di cui al Regolamento (UE) 2021/241 allegato VII.

3. Le risorse finanziarie del presente Avviso devono essere destinate, per almeno il 40%, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Articolo 4 (*Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore*)

1. I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali in risposta al presente Avviso - Soggetti proponenti - possono essere esclusivamente le Università statali e gli EPR vigilati dal MUR.
2. Ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione dell'Ecosistema dell'innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo *Hub&Spoke*, e alla realizzazione del programma comprendente gli interventi di cui al successivo articolo 6.
3. Ciascuna Università statale e EPR vigilato dal MUR possono presentare al massimo 2 proposte progettuali di Ecosistema dell'innovazione. Nel caso in cui un medesimo soggetto giuridico presenti più di due proposte progettuali, il MUR prenderà in considerazione, per il sopraccitato soggetto, solo le candidature corrispondenti alle prime due proposte progettuali trasmesse temporalmente ai sensi del successivo articolo 10.
4. L'*Hub* è il soggetto attuatore, costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati. Gli Enti pubblici territoriali non dovranno essere in numero maggiore di 6.
5. L'*Hub* è appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui al presente Avviso, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'*Hub*.
6. L'*Hub* rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati.
7. L'*Hub*, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, individua un *programme/research manager* e si dota di un'adeguata organizzazione (Consiglio di amministrazione e/o Comitato scientifico).
8. Gli *Spoke* sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni *Spoke* riceve dall'*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'*Hub* delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.
9. Ciascuno *Spoke* deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente indicato nella proposta progettuale e può essere composto da Università, EPR, altri soggetti pubblici o privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolti nell'Ecosistema dell'innovazione in base alla propria specializzazione e capacità di innovazione.
10. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale ("soggetti affiliati allo *Spoke*").
11. Gli *Spoke* di natura pubblica emanano, nell'ambito dei limiti e con le modalità previste

all'articolo 5, “*bandi a cascata*” finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alla concessione di agevolazioni a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione per attività di ricerca coerenti con le attività previste.

12. Il Soggetto proponente può assumere anche il ruolo di soggetto fondatore dell'*Hub* nonché quello di *Spoke*, svolgendo dunque attività nell'ambito dell'Ecosistema dell'innovazione. La partecipazione degli *Spoke* alla costituzione dell'*Hub* sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione delle proposte progettuali.
13. I rapporti tra *Hub* e *Spoke* dovranno essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti.
14. L'*Hub* e gli *Spoke* sono responsabili, ciascuno al proprio livello, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dalle attività dell'Ecosistema dell'innovazione finanziato.
15. Tutti i soggetti fondatori dell'*Hub* devono sottoscrivere un impegno alla costituzione dell'Ecosistema dell'innovazione e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale;
16. Tutti i soggetti che costituiscono gli *Spoke* e gli affiliati agli *Spoke* devono sottoscrivere un impegno alla partecipazione all'Ecosistema dell'innovazione e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale
17. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento 651/2014 e *ss.mm.ii.* che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Articolo 5 (*Bandi a cascata*)

1. Gli *Spoke* di natura pubblica devono attivare “*bandi a cascata*” per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato all'Ecosistema dell'innovazione.
2. I bandi sono emanati per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di competenza dello *Spoke* previste dal Programma di ricerca e innovazione, per la concessione a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9 (spese ammissibili).
3. I bandi sono emanati sotto la responsabilità dello *Spoke* nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili.
4. Le scadenze delle attività previste dai bandi di cui al presente articolo devono essere compatibili con il termine ultimo di cui all'articolo 8.
5. Nel caso di bandi per la concessione di finanziamenti è responsabilità dello *Spoke* raccogliere, verificare e rendicontare all'*Hub* le spese sostenute dai soggetti realizzatori e provvedere al loro rimborso nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili.

Articolo 6 (*Interventi finanziabili*)

1. Sono finanziate le attività di:
 - a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca

- privati, in maniera stabile e continuativa;
- b. trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - c. supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
 - d. formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università;
 - e. dottorati industriali;
 - f. coinvolgimento della società civile sui temi legati all'innovazione, alla sostenibilità economica e sociale, alle competenze tecniche e alla cultura scientifica.
2. Qualora previsti, la proposta progettuale dovrà indicare gli aiuti di Stato che saranno concessi, dettagliando le modalità di selezione, gli importi, le categorie di soggetti attuatori/realizzatori, le intensità massime di aiuto e le specifiche norme di esenzione applicate nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 e *ss.mm.ii.*
 3. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio del “*DNSH*”, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
 4. Le proposte progettuali che prevedono un impatto ambientale rilevante sul territorio devono essere corredate da una valutazione ambientale strategica (VAS).
 5. Le proposte progettuali devono essere coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente, con gli indirizzi dello schema di accordo di partenariato 2021-2027, con i piani operativi regionali e le priorità di ricerca e innovazione regionali o sovregionali, nonché con quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021.

Articolo 7 (Criteri di ammissibilità)

1. Il soggetto proponente si impegna alla costituzione dell'*Hub* entro 30 giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui al successivo articolo 14.
2. Ai fini dell'ammissibilità della proposta, quest'ultima dovrà prevedere che:
 - almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a ricercatrici. A tal fine, i bandi di reclutamento di nuovo personale prevedono opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 “*Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC*” del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - le attività dell'Ecosistema dell'innovazione siano riconducibili al Campo di intervento 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI - di cui all'articolo 3 del presente Avviso e che le relative spese concorrano al conseguimento del vincolo *digital* di cui all'allegato VII del Regolamento UE 2021/241.
 - il Programma non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant*

Harm” (DNSH), nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

3. Per ciascun Ecosistema dell'innovazione i requisiti dimensionali richiesti (c.d. “*massa critica*”) sono:

- almeno 250 persone coinvolte nel Programma di ricerca e innovazione;
- un numero di *Spoke* compreso tra un minimo di 5 un massimo di 10; nell'ambito dei limiti sopra indicati, il numero degli *Spoke* deve essere coerente con le finalità del programma presentato;
- un singolo soggetto giuridico può essere contemporaneamente, nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione, più *Spoke* o più volte soggetto affiliato agli *Spoke*,
- la maggioranza degli *Spoke* deve essere rappresentata da soggetti di diritto pubblico. Per il calcolo della predetta maggioranza il medesimo soggetto, se presente più volte come *Spoke*, viene conteggiato una sola volta.
- il numero massimo di soggetti che potranno complessivamente essere *Spoke* o soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione è pari a 25.
- ai fini del calcolo dei soggetti complessivamente coinvolti come *Spoke* o come soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione, il medesimo soggetto, se presente più volte come *spoke* o come soggetto affiliato agli *Spoke*, viene conteggiato una sola volta.
- ciascuno *Spoke* dovrà dedicare al Programma di ricerca e innovazione non meno di 7 ricercatori /o altre risorse professionali - strutturate ed adeguate alle attività del Programma - di cui almeno 5 per 3 mesi/persona/anno. Ciascun soggetto affiliato agli *Spoke* dovrà dedicare al Programma medesimo non meno di 7 ricercatori /o altre risorse - strutturate ed adeguate alle attività del Programma, di cui almeno 4 per 3 mesi/persona/anno. Complessivamente, la massa critica di ciascuno *Spoke* e dei suoi affiliati deve essere pari ad almeno 30 persone, di cui almeno 10 per almeno 3 mesi/persona/anno.
- ciascuno *Spoke* dovrà assicurare alle attività previste dall'Ecosistema dell'innovazione un significativo apporto che sarà oggetto di valutazione.

4. Gli *Spoke* e i soggetti affiliati di natura privata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 comma 4 e 17 comma 2 lettere a) ed e) del Decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*, non devono essere in una delle seguenti condizioni:

- non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C

249/01 del 31 luglio 2014 e *ss.mm.ii.*;

- altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;
 - morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all’introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
 - fallimento del soggetto realizzatore o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto.
5. Gli Enti pubblici territoriali, comprese le rispettive società, controllate ed “*in house*”, possono partecipare agli Ecosistemi dell’innovazione solo nella qualità di soci dell’*Hub*, al fine di garantire e promuovere i più opportuni indirizzi strategici territoriali all’Ecosistema dell’innovazione.
 6. La proposta progettuale deve essere accompagnata da una “*lettera di endorsement*” da parte del Presidente della Regione, o di un suo delegato, ove sarà costituita la sede dell’*Hub* stesso. Qualora l’Ecosistema dell’innovazione abbia una rilevanza sovraregionale, la “*lettera di endorsement*” dovrà essere presentata per ciascuna Regione di riferimento.
 7. Una Università, un EPR, ovvero ogni altro soggetto pubblico o privato possono partecipare, sia nella qualità di *Hub* che in quella di *Spoke* nonché in quella di Soggetto affiliato ai medesimi *Spoke*, anche a più di una proposta progettuale di un Ecosistema dell’innovazione.
 8. Le proposte progettuali non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi, nonché le proposte progettuali presentate in difformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 10 saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla fase di valutazione.
 9. Come previsto dal precedente articolo 6, comma 4, le proposte progettuali che prevedono un impatto ambientale rilevante sul territorio devono essere corredate da una valutazione ambientale strategica (VAS).

Articolo 8 (Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto)

1. L’importo dell’agevolazione concessa per ciascun Ecosistema dell’innovazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’articolo 3 comma 1 del presente Avviso, è compreso tra un minimo di euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) e un massimo di euro 120.000.000,00 (centoventimiloni/00).
2. In linea con la dotazione finanziaria prevista al precedente articolo 3 comma 3 e rispetto al numero totale dei 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione finanziabili, 5 (cinque) Ecosistemi dell’innovazione dovranno essere creati nell’ambito delle regioni del Mezzogiorno. Laddove gli Ecosistemi dell’innovazione comprendano sia regioni del Mezzogiorno che regioni del Centro Nord, l’Ecosistema dell’innovazione si considererà appartenente ad una o all’altra tipologia di ambito regionale in corrispondenza della sede dell’*Hub*.
3. Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile di cui all’articolo 3 comma 1 del presente Avviso, o laddove non sia rispettato il numero di Ecosistemi dell’innovazione articolati per ambiti territoriali regionali, il MUR provvederà, nel corso della Fase negoziale di cui al successivo articolo 14, a rideterminare gli importi nei predetti limiti massimi previsti.
4. Il piano finanziario di ciascun Programma di ricerca e innovazione dell’Ecosistema

dell'innovazione deve essere articolato in linea con il Campo di intervento di cui agli articoli 3 e 7.

5. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026.
6. Entro il termine di cui al precedente comma:
 - le attività connesse al programma finanziato dovranno essere concluse e i relativi *target* finali conseguiti;
 - le spese dovranno essere state sostenute dai soggetti attuatori/realizzatori (*Spoke*, soggetti affiliati e altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata di cui all'articolo 5) e dall'*Hub*;
 - i trasferimenti di risorse dagli *Hub* agli *Spoke* e quelli dagli *Spoke* ai soggetti affiliati e agli altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata dovranno essere stati completati;
 - tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il programma dovranno essere rendicontate dall'*Hub* al MUR, secondo le modalità previste dal presente Avviso e dalle successive linee guida che saranno fornite dal MUR.

Articolo 9 (Spese ammissibili)

1. Tenuto conto delle disposizioni riportate nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
2. I criteri per l'ammissibilità delle spese, per quanto precisato al precedente comma 1, sono dunque quelli previsti dal vigente D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati.
3. Le spese relative alle attività previste dal Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione sono rendicontate dagli *Spoke* all'*Hub* e da quest'ultimo al MUR; l'*Hub* provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività.
4. Nel rispetto di quanto ai punti precedenti, ai fini del presente Avviso sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di personale impegnato nel Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - c) costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per l'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - d) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale

limite è aumentato al 15% (quindici per cento);

- e) costi gestionali ed amministrativi (massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale);
 - f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile.
5. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
 7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
 8. Il periodo di ammissibilità dei costi è indicato nel decreto di concessione del finanziamento.
 9. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e *ss.mm.ii.*;
 10. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all'intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

Articolo 10 (*Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere*)

1. La proposta progettuale può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 24 febbraio 2022.
2. La proposta progettuale e i *curricula* del personale devono essere redatti in lingua inglese. Le lettere di impegno, le dichiarazioni e la/e "*lettera di endorsement*" devono essere rilasciati in italiano.
3. La proposta progettuale deve essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA), accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it>, e deve essere redatta conformemente ai seguenti

allegati:

- allegato 1 - Proposta progettuale, inclusi i *curricula* del personale coinvolto nell'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - allegato 2 - Lettera di impegno a costituire l'Ecosistema dell'innovazione (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 3 - Lettera di impegno a costituire l'Ecosistema dell'innovazione e delega al soggetto proponente (da produrre da parte di tutti i soggetti fondatori l'*Hub*);
 - allegato 4 - Lettera di impegno a partecipare all'Ecosistema dell'innovazione e delega al soggetto proponente (da parte di tutti gli *Spoke* e dei soggetti affiliati agli *Spoke*);
 - allegato 5 - DSAN attestante la presentazione di non più di 2 (due) proposte progettuali (da produrre da parte del soggetto proponente)
 - allegato 6 - DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 7 - DSAN attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità per i soggetti di natura privata di cui all'articolo 7;
 - allegato 8 - “*lettera di endorsement*” del presidente della Regione, o di un suo delegato, nei confronti dell'*Hub* dell'Ecosistema di innovazione.
4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, del socio fondatore dell'*Hub*, dello *Spoke* e del soggetto affiliato agli *Spoke*, ciascuno per quanto di propria competenza (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e *ss.mm.ii.*).
 5. Le proposte progettuali inviate con modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione.
 6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione del Programma di ricerca e innovazione, il MUR assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 11 (*Modalità di valutazione e approvazione della domanda*)

1. La procedura di valutazione e approvazione delle domande di finanziamento è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*
2. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione degli Ecosistemi dell'innovazione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Ministero e così composta:
 - a. per la valutazione tecnico-scientifica, da un panel composto da 3 a 5 esperti individuati dal CNVR per ciascuno dei 6 grandi ambiti di intervento del PNR 2021-2027,

coadiuvati da 3 esperti - di cui 2 dell'Agencia di Coesione e 1 del Ministero dello Sviluppo Economico;

- b. per gli aspetti economico-finanziari, dall'Agencia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - Invitalia.
3. Nell'ambito della Commissione, il Decreto individua il coordinatore del Panel di Esperti che svolge la funzione di Presidente.
 4. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione degli Ecosistemi dell'innovazione avviene secondo le seguenti modalità:

Fase 1 - Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla *Fase 2*.

Fase 2 - Proposta integrale: i soggetti proponenti le proposte progettuali ammessi alla *Fase 2* saranno invitati a presentare la Proposta integrale del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
 5. La fase negoziale è condotta da una Commissione nominata con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e composta da un rappresentante del MUR che assume le funzioni di Presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dal coordinatore del Panel degli esperti di riferimento per ciascun Ecosistema dell'Innovazione.

Articolo 12 (Fase 1 – Manifestazione di interesse)

1. Ogni Manifestazione di Interesse, presentata ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso, deve illustrare una proposta progettuale contenente i seguenti elementi:
 - area di specializzazione/focus scientifico e tecnologico in relazione al territorio di riferimento dell'Ecosistema dell'innovazione, individuando uno o più grandi ambiti di intervento previsti dal PNR 2021-2027;
 - obiettivi del Programma di ricerca e innovazione ed analisi di coerenza con le vocazioni scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio di riferimento;
 - articolazione di massima della governance *Hub&Spoke*, qualificazione e caratteristiche tecnico scientifiche delle istituzioni coinvolte;
 - massa critica coinvolta nel Programma di ricerca e innovazione (*cf.* articolo 7);
 - impatto atteso del Programma di ricerca e innovazione e relative ricadute sul sistema economico e produttivo, sociale e culturale del Paese;
 - fattibilità del piano di lavoro con esplicita ripartizione delle attività del programma in capo al singolo soggetto esecutore (*Spoke e affiliati agli spoke*) ed evidenza della realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del piano;
 - capacità economico-finanziaria in capo ai singoli soggetti esecutori (*Spoke e affiliati agli spoke*) di natura privata.

2. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
A) Area di specializzazione/focus scientifico e tecnologico	15	30
- coerenza dell'area di specializzazione con le vocazioni scientifiche ed economiche del territorio;	5	9
- coerenza con i piani operativi regionali e le priorità di ricerca e innovazione regionali o sovraregionali (Smart Specialization Strategy);	5	9
- valorizzazione e messa a sistema delle iniziative esistenti, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;	5	12
B) Obiettivi e qualità scientifica	15	30
- coerenza e chiarezza degli obiettivi e delle attività previste dal programma;	5	10
- pregresse esperienze e competenze tecnico scientifiche degli Spoke e dei soggetti affiliati agli Spoke relative all'Area di specializzazione dell'Ecosistema dell'innovazione in termini di innovazione e trasferimento tecnologico;	5	12
- eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in essere con altre istituzioni e centri di alta qualità scientifica.	5	8
C) Caratteristiche, realizzabilità e controllo	30	60
- capacità di gestione e di coordinamento di progetti complessi del soggetto attuatore Hub;	5	8
- fattibilità del piano di lavoro in termini di realizzabilità e cantierabilità delle azioni previste;	5	8
- articolazione del gruppo di lavoro e coerenza tra la ripartizione delle attività tra i soggetti coinvolti e le rispettive competenze;	5	8
- modalità di coinvolgimento di studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 10 anni e di attrazione dagli altri paesi UE e non-UE, in base alla qualità del loro curriculum scientifico;	5	12
- livello, adeguatezza e modalità di coinvolgimento di grandi imprese e PMI, degli Enti pubblici locali (anche in termini di cofinanziamento) e delle istituzioni locali di tipo scientifico, tecnologico, culturale e della società civile;	5	12
- qualità dei dati e degli indicatori (milestones e target intermedi e finali) proposti per il monitoraggio delle attività.	5	12
D) Impatto del programma	10	20
- Qualità dell'analisi del potenziale impatto dei risultati del Programma di ricerca e innovazione sul sistema economico, ambientale e sociale, in particolar modo sulle PMI, del territorio di riferimento;	5	11
- Elementi di sinergia del Programma di ricerca e innovazione con altri programmi finanziati a valere sugli altri Investimenti previsti dal PNRR per la Missione 4, Componente 2	5	9
PUNTEGGIO TOTALE	70	140

3. Sono giudicate idonee alla *Fase 2*, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, esclusivamente le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti e per singolo criterio di valutazione contrassegnato dalle lettere A, B, C e D, il punteggio minimo riportato nella suindicata tabella.
4. La relazione sulla capacità economico-finanziaria sarà tenuta in considerazione dalla Commissione di cui all'articolo 11 comma 5 nella fase negoziale anche ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile.
5. Accedono alla successiva Fase 2 unicamente le 12 (dodici) proposte progettuali che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo.

Articolo 13 (*Fase 2 - Proposte integrali*)

1. Per le proposte progettuali degli ecosistemi dell'innovazione ammesse alla *Fase 2*, i soggetti proponenti presentano la Proposta Integrale con l'indicazione di tutti gli elementi utili a qualificare e dettagliare gli aspetti riportati in sede di Manifestazione di Interesse.
2. La proposta integrale sarà trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA) accessibile al link <https://www.gea.mur.gov.it>, redatta sulla base dei moduli e delle indicazioni comunicate dal MUR all'interno della piattaforma medesima.

Articolo 14 (*Fase Negoziale e decreto di concessione*)

1. La fase negoziale è propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del soggetto attuatore (*Hub*) ed è volta a definire di concerto con il soggetto proponente i seguenti elementi:
 - eventuali integrazioni di linee di attività o ambiti del Programma di ricerca e innovazione, comunque affini ai contenuti della proposta;
 - eventuale rideterminazione del piano dei costi;
 - *milestones* e *target* di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione del programma;
 - piano delle erogazioni connesse alle *milestones* e ai *target* di livello europeo e nazionale;
 - altre variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
2. La fase negoziale è condotta per ciascun Ecosistema dell'innovazione dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 comma 5 per conto del MUR.
3. La fase negoziale si conclude con la definizione del Programma di ricerca e innovazione di ciascun Ecosistema dell'innovazione, nonché dei relativi documenti accessori o conseguenti che saranno allegati al decreto di concessione del finanziamento.

Articolo 15 (*Obblighi del Soggetto attuatore*)

1. Il Soggetto attuatore (*Hub*) assegnatario di finanziamento nell'ambito del presente Avviso dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

- b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- d. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- e. garantire la piena attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista;
- f. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte dall'Ecosistema dell'innovazione, con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- g. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e delle spese sostenute dall'Ecosistema dell'innovazione, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- h. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;
- i. comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Programma di ricerca e innovazione - la realizzazione del programma medesimo, fornendo al MUR una relazione tecnica finale unica per tutto l'Ecosistema dell'innovazione, da redigersi secondo la modulistica prevista al successivo articolo 16, comma 3;
- j. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
- k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
- m. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- n. caricare sul sistema informativo adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento

procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

- o. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Programma di ricerca e innovazione, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- p. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- q. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- r. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- s. facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti: Soggetto Attuatore (*Hub*), Soggetti realizzatori (*Spoke e soggetti affiliati agli Spoke*), soggetti che ricevono i finanziamenti attraverso i bandi a cascata;
- t. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- u. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MUR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- v. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- w. assicurare che le spese del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- x. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- y. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di ricerca e innovazione, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- z. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando al MUR sugli stessi;
- aa. mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- bb. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e *ss.mm.ii.*, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *NextGenerationEU* (ad es. utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU*”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- dd. garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

Articolo 16 (Modalità di gestione degli interventi)

1. Il MUR adotta, per ciascun Ecosistema dell'innovazione ammesso al finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione il Programma di ricerca e innovazione definito con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del cronoprogramma, di milestones e target – nazionali ed europei, intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi obiettivi, nonché il relativo Disciplinare.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (*Hub*) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione

dell'Atto d'Obbligo.

3. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del Programma e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR, nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 17 (Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese)

1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*
2. Il soggetto attuatore (*Hub*), in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro da mantenere per tutta la durata del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
3. La documentazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera f), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione del MUR, per il tramite di organi di valutazione scientifica nominati dal CNVR.
4. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore dell'*Hub*, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
5. La documentazione amministrativo – contabile di cui all'articolo 15, comma 1 lettera g) è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
6. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
7. L'erogazione finale è disposta a conclusione del Programma di ricerca e innovazione, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall'Ecosistema dell'innovazione e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
8. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e *ss.mm.ii.*, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del

soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;

- la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

9. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse a valere sui fondi del PNRR.

Articolo 18 (Accesso aperto)

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del Programma di ricerca e innovazione e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli dell'Ecosistema. I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori e al pubblico.
3. Nell'ambito della fase negoziale di cui all'articolo 14, le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire l'attuazione dei suddetti principi da parte dell'Ecosistema saranno definiti in un apposito *Data Management Plan* da allegare all'Atto d'Obbligo.

Articolo 19 (Modifiche del Programma)

1. Le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori *Spoke* e/o affiliati agli *Spoke* (es. fusioni e/o incorporazioni).
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Programma approvato sono ammissibili previa tempestiva e obbligatoria comunicazione al Ministero. Le medesime variazioni non richiedono approvazione preventiva del Ministero, a condizione che le medesime non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione *ex ante*, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento e non impattino rispetto al conseguimento di *milestones* e *target* - intermedi e finali - connessi all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
3. In sede di negoziazione saranno definite le parti del Programma rispetto alle quali potranno essere accordate, nel rispetto dei principi sopra indicati, le modifiche e le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività e previsti limiti massimi rispetto all'importo totale del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
4. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nel precedente comma 2 e 3, dovrà essere tempestivamente comunicata al MUR per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.

Articolo 20 (Responsabile dell'avviso)

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della Ricerca del MUR.

Articolo 21 (Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e *ss.mm.ii.*, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 22 (Meccanismi sanzionatori)

1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
 - a. nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*;
 - b. difforme esecuzione del Programma di ricerca e innovazione finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle *milestone* e ai *target*, intermedi e finali, associati al Programma di ricerca e innovazione;
 - c. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
 - d. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal Programma di ricerca e innovazione;
 - e. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f. in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
 - g. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso il Panel degli Esperti della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 11, comma 2 circa lo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti attuatori, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Articolo 23 (Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del Programma di ricerca e innovazione di cui al presente Avviso da parte del soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei Programmi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Art. 24 (Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 25 (Modifiche dell'avviso)

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it/it>

Art. 26 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Vincenzo Di Felice*)